

**Progetto di restauro del soffitto ligneo dipinto e delle superfici parietali
decorate della Sala dei Venti presso Palazzo dei Normanni.**



ELABORATO B.07*
Capitolato Speciale d'Appalto
CSA

PROGETTISTA per il restauro pittorico
Centro Regionale per la progettazione e il restauro
Arch. Stefano BIONDO (Dirigente del Servizio 11)

Lorella PELLEGRINO (Responsabile del laboratorio di restauro)
Loredana PASTA (Collaborazione)

PROGETTISTA per i prospetti esterni e il soffitto ligneo
Arch. Maria Chiara TOMASINO

**COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE**
Arch. Maria Chiara TOMASINO

RUP e DL
Arch. Pasquale RIGGIO



COMMITTENZA
Assemblea Regionale Siciliana (ARS)

CODICE ELABORATO **DATA** **SCALA** **FORMATO**
B.07* Aprile2022 - A4

***elaborato aggiornato ai prezziari 2022**

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
Palazzo Reale – Sala dei Venti

**Progetto di restauro del soffitto ligneo dipinto e delle superfici
parietali decorate della Sala dei Venti presso Palazzo dei
Normanni**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE DEGLI ARGOMENTI

	PAG.	
CAPITOLO 1 – DESCRIZIONE DEI LAVORI	4	
Art. 1 - Oggetto dell'Appalto	»	4
Art. 2 - Ammontare complessivo dei lavori, designazione sommaria delle opere, importo contrattuale	»	4
Art. 3 - Variazioni negli importi e nelle categorie	»	4
Art. 4 - Opere escluse dall'appalto	»	5
CAPITOLO 2 - QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE	»	6
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto	»	6
Art. 6 - Osservanza di leggi e di norme.....	»	6
Art. 7 - Conoscenza delle condizioni di appalto.....	»	7
Art. 8 - Responsabile del Procedimento – Direttore dei lavori	»	7
Art. 9 - Il Responsabile dei lavori e il coordinatore in materia di sicurezza ex D.Lgs. 494/96...	»	7
Art. 10 - Piano di sicurezza e coordinamento	»	8
Art. 11 - Piano della qualità	»	8
Art. 12 - Occupazione temporanee di suolo	»	8
CAPITOLO 3 – CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI	»	10
Art. 13 - Categorie delle opere presenti nell'appalto	»	10
Art. 14 - Stipulazione del contratto	»	10
Art. 15 - Cauzione provvisoria e definitiva	»	10
Art. 16 - Subappalto	»	11
Art. 17 - Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore	»	11
Art. 18 - Trattamento retributivo dei lavoratori	»	15
Art. 19 - Tutela dei lavoratori	»	15
Art. 20 - Responsabilità dell'Appaltatore	»	16
Art. 21 - Domicilio dell'Appaltatore	»	16
Art. 22 - Persone che possono riscuotere	»	16
Art. 23 - Rappresentante dell'Appaltatore	»	16
Art. 24 - Disciplina e buon ordine del cantiere – Direttore Tecnico	»	17
CAPITOLO 4 – INIZIO DEI LAVORI	»	18
Art. 25 - Consegna dei lavori	»	18
Art. 26 - Proprietà dei materiali di recupero e scavo	»	18
Art. 27 - Rinvenimenti fortuiti	»	18
Art. 28 - Situazione generale e gestione del cantiere	»	19
CAPITOLO 5 – ESECUZIONE DEI LAVORI	»	20
Art. 29 - Orario di lavoro	»	20
Art. 30 - Approvvigionamenti ed accettazione dei materiali	»	20
Art. 31 - Campionature e prove tecniche	»	20
Art. 32 - Sospensione e ripresa dei lavori	»	21
Art. 33 - Proroghe	»	21
Art. 34 - Tempo per l'ultimazione dei lavori	»	21
Art. 35 - Ultimazione dei lavori – Avviso ai creditori	»	21
CAPITOLO 6 – VARIANTI, AGGIUNTE ED IMPREVISTI	»	22
Art. 36 - Varianti in corso d'opera	»	22
Art. 37 - Perizie di variante e suppletive	»	22
Art. 38 - Danni di forza maggiore	»	22
Art. 39 - Prezzo dei lavori non previsti	»	22
CAPITOLO 7 – CONTABILITA' DEI LAVORI	»	23
Art. 40- Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori	»	23
Art. 41 - Contabilità e riserve	»	24
Art. 42 - Documenti contabili	»	24
Art. 43 - Tenuta dei documenti	»	24
CAPITOLO 8 – PAGAMENTI E COLLAUDI	»	25
Art. 44 - Prezzo dei lavori a corpo	»	25
Art. 45 - Pagamenti in acconto – Ritardi – SAL	»	25
Art. 46 - Programma di esecuzione dei lavori	»	25

Art. 47 - Revisione dei prezzi	»	25
Art. 48- Penale per ritardo nei lavori	»	25
Art. 49 - Premio di accelerazione	»	26
Art. 50 - Conto finale	»	26
Art. 51 - Verifiche, collaudi	»	26
Art. 52 - Collaudo finale provvisorio	»	26
Art. 53 - Collaudo finale definitivo	»	27
CAPITOLO 9 – GARANZIE, CONTROVERSIE E ARBITRATO	»	28
Art. 54 - Presa in consegna e utilizzo dell’opera	»	28
Art. 55 - Coperture assicurative	»	28
Art. 56 - Garanzia per vizi, difformità e gravi difetti dell’opera	»	28
Art. 57 - Scioglimento del contratto, fusioni, conferimenti e trasferimenti, recesso	»	29
Art.58 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo .	»	29
Art.59 - Risoluzione del contratto per reati accertati	»	29
Art.60 - Accordo bonario	»	30
Art.61 - Contestazioni tra amministrazione e appaltatore	»	30
Art.62 - Controversie e foro competente	»	30
CAPITOLO 10 – AVVERTENZE E NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI	»	31
Art. 63 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori	»	31
Art. 64 – Manodopera	»	33
Art. 65 – Noleggi	»	33
Art. 66 – Trasporti	»	34
Art. 67 - Elenco prezzi	»	34
CAPITOLO 11 – PROCEDURE OPERATIVE DI RESTAURO	»	36
Art. 68 Descrizione dei lavori di restauro e modalità di esecuzione da realizzarsi secondo le disposizioni della D.L. in corso d’opera.....	»	36
Art. 69 – Documentazione di cantiere	»	37

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori di restauro del soffitto ligneo dipinto e delle superfici parietali decorate della Sala dei Venti presso Palazzo dei Normanni di Palermo. e interventi sulle superfici lignee esterne della torretta terminale della Sala e sui prospetti esterni.

Art. 2 - Ammontare complessivo dei lavori, designazione sommaria delle opere, importo contrattuale.

Importo complessivo dei lavori

L'importo complessivo del presente appalto ammonta ad € 230.624,75 (diconsi euro duecentotrentamilaseicentoventiquattro/75) composto da lavori a misura compresi costi per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 31.667,23.

In particolare, tale importo è suddiviso come segue:

Importo complessivo dei lavori	€ 230.624,75
A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 198.957,52
B1) Oneri per la Sicurezza non soggetto a ribasso	€ 31.667,23

L'importo dei lavori a base di gara è comprensivo di tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori, nonché le opere provvisoriale e ponteggi, gli oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 e gli oneri della sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto non possa essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale.

Si intende che i prezzi offerti sono da considerarsi netti e comprensivi di ogni onere necessario all'esecuzione delle singole opere e comprensivi delle spese generali, utili e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative esistenti.

Prima della formulazione dell'offerta il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali in visione e acquisibile.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa, e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Amministrazione Appaltante (nel seguito chiamata "Amministrazione"), nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

Descrizione delle opere

Interventi di restauro del soffitto ligneo e delle superfici parietali della Sala dei Venti e interventi sulle superfici lignee esterne della torretta terminale della Sala e sui prospetti esterni su cui si affaccia la sala stessa, oltre alla sostituzione del tavolato in rovere della fascia perimetrale dell'intradosso interno alla sala.

Lavorazioni (indicazione di massima)

Restauro soffitto ligneo,
Restauro superfici parietali,
Restauro infissi;
Intervento su tavolato in rovere del soffitto perimetrale della sala interna
Intonaci;
Pitture;
Manutenzione pavimentazione;
Ponteggi;
etc.

Art. 3 - Variazioni negli importi e delle categorie

In conformità all'art. 106 del D.Lgs.50/216 e ss.mm.ii. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) e della normativa vigente in materia, le varianti in corso d'opera potranno essere ammesse dall'Amministrazione solo

nei casi previsti nel sopracitato art. 106 e come modificato dal successivo art. 149 - i predetti artt. 106 e 146 si intendono qui interamente richiamati.

Le categorie previste nel presente appalto sono riassunte nel quadro seguente:

A	INTERVENTI DI RESTAURO SU PITTURE MURALI INTERNE	138.503,30
B	INTEREVTI SU AREA ESTERNA	60.454,22
C	OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA	31.667,23
	TOTALE	230.624,75

Art. 4 - Opere escluse dall'appalto

Nel caso eventuale dell'esclusione di opere dall'Appalto si precisa che l'appaltatore dovrà fornire la mano d'opera, i materiali ed i mezzi d'opera in aiuto alle singole Ditte esecutrici, regolarmente retribuiti come lavori in economia o noleggio di macchinari, per la totale realizzazione delle medesime, mentre dovrà permettere inoltre l'accesso al cantiere e consentire l'uso dei ponti di fabbrica senza richiedere alcun compenso speciale.

L'Appaltatore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dall'esecuzione delle opere di cui trattasi, salvo il risarcimento di eventuali danni che derivassero dai lavori eseguiti da terzi, da rifondersi dalla Ditta che ne fu causa nella misura stabilita dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio.

CAPITOLO 2

QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti, ancorché non allegati:

- dichiarazioni prodotte dal concorrente in sede di offerta;
- lista delle categorie di lavoro e forniture;
- il Capitolato Speciale di Appalto - norme contrattuali – Prescrizioni tecniche – Modalità di esecuzione dei lavori;
- elenco prezzi come derivante dal completamento della lista delle lavorazioni;
- il Capitolato Generale di Appalto per le Opere Pubbliche di competenza del Ministero dei LL.PP. in quanto compatibile con la normativa prevista dal D.Lgs.50/216 e ss.mm.ii.;
- il cronoprogramma dei lavori;
- il piano di sicurezza e coordinamento in fase progettuale ai sensi del Decreto 81 del 9 aprile 2008e successive modifiche ed integrazioni;
- cauzione definitiva di cui all'art.103 del D.Lgs.50/216 e ss.mm.ii.;
- polizze assicurative (C.A.R., R.C.T., R.C.O.) di cui alle norme vigenti in materia;
- documentazione di progetto:
 - Relazione tecnica;
 - Capitolato Speciale di Appalto;
 - Elenco prezzi unitari;
 - Grafici di progetto;
 - Computo metrico estimativo;
 - Quadro economico.

Art. 6 - Osservanza di leggi e di norme

L'appalto, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia in quanto compatibili, è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nel Capitolato Speciale di Appalto e nei disegni di progetto. Qualora si verificassero eventuali divergenze fra il presente Capitolato Speciale e i disegni di progetto prevarranno le clausole del Capitolato Speciale di Appalto.

Qualora, per le varie categorie di opere, si verificassero eventuali divergenze fra le norme richiamate nei Capitolati Tipo più avanti riportati nel presente Capitolato Speciale e le norme richiamate nel Capitolato speciale di parte II prevarranno le clausole richiamate in quest'ultimo.

Fermo restando quanto previsto al punto precedente, per quanto non disciplinato e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'appaltatore è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate ed indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I.-U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- art. 337,338,342,343,344,348,351,352,353,354,355 L.20.marzo 1865 n. 2248 all.F) s.m.i.

- Capitolato Generale di condizioni per gli appalti municipali approvato dal C.C. 6 luglio 1964 e dalla Prefettura l'8/9/1964 Div. 4 n. 6280/9140;
- Capitolato Generale di Appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con DPR 16 luglio 1962 n.1063;
- Capitolato Speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella costruzione di nuovi edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200 del 22/12/1943) con esclusione dell'art. 13;

Art. 7 - Conoscenza delle condizioni di appalto

L'Appaltatore dichiara, così come risulta espressamente indicato in sede di offerta di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- a) aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della mobilità di accesso, e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- b) aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- c) aver verificato la congruità dei mezzi da impiegarsi in cantiere con la portata delle strutture degli accessi carrai e di aver verificato l'idoneità dei propri mezzi in rapporto ai carichi, alle distanze e ai possibili avvicinamenti alle zone degli interventi;
- d) di avere giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
- e) di aver valutato che le condizioni di lavoro per le opere oggetto del presente appalto richiedono una parziale simultaneità di esecuzione.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

In nessun caso si procederà alla stipula del contratto, se il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'imminente esecuzione dei lavori.

Art. 8 - Responsabile del Procedimento - Direttore dei lavori

L'Amministrazione ha individuato il Responsabile del Procedimento per l'attuazione dell'intervento che svolge le funzioni pertinenti all'oggetto dell'appalto secondo gli indirizzi e le responsabilità individuate dal D.Lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia. Il Responsabile del procedimento è anche Direttore dei Lavori.

L'Amministrazione concede ampio mandato personale al Direttore dei lavori quale suo rappresentante per quanto attiene l'esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, nel limite delle attribuzioni previste dalla Legge.

Art. 9 - Il responsabile dei lavori e il coordinatore in materia di sicurezza D. Lgs. 81/2008

L'Amministrazione ha individuato ai fini della legislazione vigente il Responsabile dei Lavori e il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione. Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute

durante la realizzazione dell'opera, come definiti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, sarà indicato prima della definizione dell'appalto.

Art. 10 - Piano di sicurezza e coordinamento

Il piano di sicurezza e di coordinamento forma parte integrante del contratto di Appalto ed è predisposto dalla Stazione Appaltante.

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e delle istruzioni contenute nel Piano di sicurezza ai sensi delle norme vigenti.

Tale Piano potrà essere adeguato dal Coordinatore in sede di esecuzione in funzione di nuove esigenze nate durante l'esecuzione dei lavori, o per proposte di miglioramento da parte dell'appaltatore, senza che l'appaltatore possa richiedere maggiori compensi.

Gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno venire segnalati al coordinatore per l'esecuzione che si occuperà di organizzare operazioni di coordinamento per evitare conflitti tra le squadre presenti in cantiere.

I subappaltatori ed i lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni ed alle direttive del Piano di sicurezza.

L'appaltatore non potrà effettuare operazioni di produzione in assenza di rispetto delle norme di sicurezza.

In riferimento a quanto previsto dalle norme vigenti in materia, l'appaltatore entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori e della stipula del contratto, potrà consegnare alla Stazione appaltante eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento predisposti ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, senza che ciò possa dare diritto all'Appaltatore di richiedere maggiori compensi.

Tali variazioni ed integrazioni formeranno parte integrante del contratto di appalto.

L'appaltatore è obbligato, a predisporre un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento. Quanto sopra deve essere predisposto entro il medesimo termine di trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori.

Tale piano dovrà contenere anche il dettaglio delle responsabilità relativamente alla gestione del piano operativo stesso e delle operazioni di cantiere.

L'Appaltatore avrà in ogni caso la possibilità di proporre altre variazioni al piano durante il corso dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi senza riserva alcuna alle disposizioni impartite dal Coordinatore in sede di esecuzione nonché garantire la propria disponibilità a tutte le operazioni di coordinamento richieste dal Coordinatore stesso e a tutte le disposizioni previste dal suddetto piano.

In ogni caso si ricorda che, l'accettazione del piano di sicurezza, non esime l'appaltatore dal rispetto di tutte le norme e leggi preesistenti nel campo della sicurezza nei confronti delle quali l'Appaltatore rimane totalmente responsabile.

Si ricorda che ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 l'Appaltatore durante l'esecuzione dell'opera, è tenuta ad osservare le misure generali di tutela.

Art. 11 - Piano della qualità

L'Appaltatore dovrà assicurare che i processi di realizzazione delle opere di cui trattasi siano messi in atto avendo ben presente l'utilizzo cui l'edificio sarà destinato, che pertanto dovrà essere conforme alle richieste del presente Capitolato.

Art. 12 - Occupazioni temporanee di suolo

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di aree private l'Appaltatore dovrà accordarsi con il proprietario. L'Amministrazione conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità di cui si dice più avanti, tutte le procedure tecniche, amministrative o finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza,

ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.

L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto, individuando le aree da occupare, descrivendone i confini, la natura, la quantità ed indicandone i dati catastali nonché i relativi proprietari secondo le risultanze catastali. Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi ed i tempi per rimuoverli.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità, inerenti le occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni.

L'Appaltatore potrà tuttavia definire transitoriamente eventuali vertenze previo benessere dell'Amministrazione.

CAPITOLO 3

CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI

Art. 13 - Categorie delle opere presenti nell'appalto

Le categorie di opere di cui al presente appalto riguardano:

OPERE PREVALENTI: Cat. OS2-A

Importo complessivo dei lavori	€ 230.624,75
A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 198.957,52
B1) Oneri per la Sicurezza non soggetto a ribasso	€ 31.667,23

Art. 14 - Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Per gli appalti di competenza di Amministrazioni Statali, l'approvazione del contratto qualora prevista, deve intervenire entro 60 giorni dalla data di stipulazione.

In caso di mancata stipula del contratto per fatto dell'aggiudicatario L'Amministrazione provvederà ad incamerare la cauzione o ad escutere la fideiussione.

Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini sopraindicati, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato all'Amministrazione sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto.

In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetterà alcun indennizzo.

L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori ivi compresi quelli per opere provvisoria.

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto ed ai cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla normativa antimafia.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per l'affidamento dei lavori.

Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle comunicazioni e informazioni prefettizie, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 15 - Cauzione provvisoria e definitiva

CAUZIONE PROVVISORIA:

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs.50/216 e ss.mm.ii., l'offerta da presentare per l'affidamento della esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, e dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria del 5%, di cui all'art.104 comma 3 del medesimo decreto legislativo, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia medesima copre altresì il mancato adempimento dell'impresa agli obblighi stabiliti all' art. 93 del D.Lgs.163/06.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C. e 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Committente ed avere validità 180 giorni.

Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi del D.Lgs.50/216 e ss.mm.ii. Nel caso di

associazioni temporanee di impresa, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta.

GARANZIA CONTRATTUALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO:

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione sarà svincolata secondo quanto disposto dall'articolo 103 del D.Lgs.50/216 e ss.mm.ii.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l'ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto al credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Amministrazione ha il diritto di propria autorità sulla cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In mancanza l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

Nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione.

La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l'obbligo dell'appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all'importo della cauzione.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi del D.Lgs.50/216 e ss.mm.ii. Nel caso di associazioni temporanee di impresa, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta.

Art. 16 - Subappalto

I soggetti affidatari dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel Contratto. Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d).

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 che costituisce parte integrante del presente capitolo.

Art. 17 - Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale di Appalto sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con i prezzi di contratto, e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca, per varianti, diminuzioni o aumenti.

a) Oneri generali:

- 1) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero intervenire in corso di appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per

disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, alla tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;

- 2) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane;
- 3) l'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette. Esso sarà responsabile dell'applicazione delle suddette norme anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando la Direzione Provinciale del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né titolo a risarcimento di danni;
- 4) adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, degli addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- 5) dichiarare, inoltre, all'atto della presa in consegna del cantiere, di avere verificato le apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti e le apparecchiature tecnologiche esistenti;
- 6) dichiarare, all'atto della fine lavori, di avere verificato le apparecchiature elettriche ed elettroniche esistenti, gli impianti e le apparecchiature tecnologiche, l'impianto antincendio, e di sostituire le parti danneggiate o deteriorate per manomissioni o danneggiamenti durante il corso dei lavori, rifacimento di parti asportate e nuova fornitura con installazione di apparecchiature e componenti mancanti. Tutti gli impianti dovranno essere conformi alla Legge 37/2008 e certificati;
- 7) tutti gli altri oneri eventualmente previsti nei capitolati tecnici.

b) Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:

- 8) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
- 9) il compenso per il proprio rappresentante;
- 10) il compenso per il direttore tecnico del cantiere;
- 10 bis) il compenso del responsabile di cantiere a tempo pieno per ciascuno degli ambiti e/o lotto di intervento;
- 11) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia. Nei documenti di appalto è inserita una planimetria che individua una possibile organizzazione del cantiere, che tiene conto di accessi per persone e materiali, ubicazione baracche, magazzini e mezzi d'opera, prescrizioni per evitare interferenze con i proprietari vicini; è compito ed onere però dell'appaltatore il progetto dell'organizzazione di cantiere che dovrà essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e dei disegni di progetto;

- 12) le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni;
- 13) l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
- 14) le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;
- 15) le spese, prima dell'inizio dei lavori, di pulizia del cantiere, di sgombero dei materiali presenti, di pulizia dei pendii e rimozione delle masse instabili.

c) Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza dell'Amministrazione sui lavori:

- 16) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni;
- 17) eventuale collocazione su un'area da identificare, esterna al palazzo, di un box prefabbricato per ufficio direzione lavori;
- 18) le spese per l'uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario nel presente appalto;
- 19) lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Amministrazione e non comprese nel presente appalto;
- 20) l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la Direzione dei lavori o gli Enti di Tutela richiederanno; i principali campioni sono prescritti nelle specifiche tecniche, fermo restando che l'Appaltatore dovrà sempre ottenere l'approvazione delle forniture impiegate;
- 21) l'esecuzione di fotografie digitali, delle opere in corso di esecuzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori e da consegnare a lavori ultimati;
- 22) la tenuta delle scritture di cantiere, la misurazione dei lavori in contraddittorio con la Direzione Lavori;

d) Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore:

- 23) le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
- 24) le spese di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera;
- 25) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
- 26) le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;
- 27) l'esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal piano di Sicurezza e di Coordinamento (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) allegato al contratto d'appalto, comprese le eventuali variazioni introdotte durante il corso dei lavori da parte del Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo dell'impresa appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I., tutte le attività di prevenzione e controllo nel rispetto della normativa Anticovid e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dall'Amministrazione;
- 28) le spese per la eventuale sorveglianza sanitaria da attivare in relazione alle tipologie dei lavori svolti;
- 29) l'approntamento de programma dei lavori da sottoporre alla D.L. secondo quanto previsto all'articolo specifico;
- 30) i premi delle assicurazioni;

- 31) in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- 32) se l'Appaltatore avrà provocato danni agli impianti esistenti (messa fuori servizio di linee, intasamenti di scarichi, rotture o lesioni di acquedotti, ecc.) o comunque a beni di terzi sarà tenuto a risarcire i danni salvo rivalsa assicurativa;
- 33) in casi particolari, il Committente su proposta della Direzione Lavori e dietro richiesta dell'Appaltatore potrà ottenere i nulla osta e procedere allo spostamento degli impianti senza con ciò sollevare in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi ed oneri richiamati nel presente Capitolato, soprattutto in riferimento ad eventuali intralci o ritardati spostamenti;
- 34) qualora l'Appaltatore provochi direttamente danni a terzi, o nel caso che le opere costruite causino detti danni, l'Appaltatore stesso dovrà provvedere a segnalare immediatamente il sinistro all'Istituto assicuratore di cui al successivo articolo e dovrà inoltre fattivamente collaborare per una esatta definizione dei danni e delle cause;
- 35) è peraltro facoltà dell'Amministrazione in quei casi di particolare urgenza, o che comunque vengano ad insindacabile giudizio del Committente considerati tali, provvedere direttamente ad indennizzare il terzo danneggiato trattenendo il relativo importo sul successivo pagamento all'Appaltatore. L'Appaltatore avrà poi diritto all'indennizzo accordato dalla Assicurazione;
- 36) le spese relative agli allacciamenti provvisori alle reti di distribuzione di energia elettrica per i consumi occorrenti agli usi di cantiere;
- 37) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati;
- 38) la prestazione delle garanzie secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 39) gli oneri per l'acquisto di pubblicazioni o quant'altro ritenuto necessario per l'informazione, formazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 40) la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema appresso riportato, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore, una penale di € 100,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 10,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

SCHEMA CARTELLO:

- ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
- Titolo dei lavori in appalto
- Estremi della legge e/o del piano
- Impresa esecutrice (compresi i dati di iscrizione alla S.O.A.)
- Importo complessivo dei lavori
- Data di consegna dei lavori
- Data contrattuale di ultimazione dei lavori
- Responsabile Unico del Procedimento
- Progettista
- Assistente tecnico
- Direttore di cantiere
- Direttore dei lavori
- Coordinatore della sicurezza
- Subappaltatori (compresi i dati di iscrizione alla S.O.A.)

– SPAZIO PER AGGIORNAMENTO

- 41) inoltre, ai sensi del Decreto 81/2008 devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione della Direttiva CEE 92/58. In particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, l'Appaltatore deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:
- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
 - vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
 - prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
 - fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
 - fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza;
- 42) l'adozione, nel corso dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi; nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e allegato al contratto;
- 43) gli adempimenti ed eventuali oneri derivanti dall'attuazione del piano delle misure per la sicurezza e coordinamento previsto dal Decreto 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e allegato al contratto;
- 44) l'esecuzione e le spese di saggi stratigrafici, stratigrafie etc. da farsi eseguire a cura di restauratori di fiducia della Soprintendenza ed effettuati sotto il controllo degli Enti di Tutela;
- 45) l'apprestamento di accessi per i visitatori, pubblico o persone saltuariamente comandate dalla Soprintendenza o per visite improvvise, con accordi preventivi da prendersi con la D.L., i responsabili della Sicurezza, la Committenza, il tutto finalizzato nel massimo rispetto della sicurezza delle persone e delle cose.

Art. 18 - Trattamento retributivo dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, oltre 15 giorni dal mese di competenza, l'Amministrazione ordinerà per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro due giorni, e, in caso di inadempimento, da considerarsi grave inadempienza contrattuale, potrà pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'Appaltatore, trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita, salvo i sequestri già concessi. I già menzionati pagamenti fatti dalla Committente sono provati dalle quietanze predisposte a cura dal responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Art. 19 - Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato; l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere all'Amministrazione ed al Direttore dei lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, agli enti assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza trimestrale, durante l'esecuzione degli stessi, la Documentazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC).

Vige il comma 5 dell'art. 29 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Art. 20 - Responsabilità dell'Appaltatore

All'ultimazione dei lavori (art. 118 comma 6 D.Lgs.163/06) a garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, l'Amministrazione opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo che saranno svincolati a seguito di verifica ai fini del DURC.

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto della più rigorosa applicazione: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile che penale in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevata sia l'Amministrazione, sia la Direzione dei lavori. L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei lavori.

L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

L'appaltatore avrà piena responsabilità della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva, sia civilmente sia penalmente.

Art. 21 - Domicilio dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, ove ha sede l'ufficio della direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni e le notificazioni dipendenti dal contratto possono essere fatte alla persona dell'Appaltatore, oppure alla persona che lo rappresenti presso i lavori, oppure al domicilio eletto ai sensi dalla normativa vigente in materia.

Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità si conviene che ogni comunicazione relativa al lavoro in oggetto potrà essere indirizzata con piena efficacia presso gli uffici dell'Appaltatore in cantiere.

Art. 22 - Persone che possono riscuotere

I sensi e per gli effetti dalla normativa vigente in materia, i pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo saranno effettuati soltanto alle persone espressamente delegate ed autorizzate a riscuotere e quietanzare, anche per effetto di eventuale cessione di credito.

In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committente. In difetto di responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti alle persone non più autorizzate a riscuotere.

Art. 23 - Rappresentante dell'Appaltatore

Così come stabilito dall'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 19/04/2000 n. 145, l'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita

dei requisiti di idoneità tecnici e morali. L'Appaltatore è comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Art. 24 Disciplina

Ai sensi e per gli effetti dalla normativa vigente in materia l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, e la conduzione del cantiere.

CAPITOLO 4

INIZIO DEI LAVORI

Art. 25 - Consegna dei lavori

La consegna dei lavori, così come previsto, sarà disposta **entro 45 giorni** dalla data di stipulazione del contratto di appalto e, in caso di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva e sarà effettuata con le modalità di cui al citato articolo.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Per le operazioni di consegna l'Appaltatore deve mettere a disposizione il personale e i mezzi opportuni per effettuare le verifiche di confini, quote, sezioni, tracciamento delle opere, e per l'apposizione di picchetti e capisaldi, dando avviso alla Direzione dei lavori in caso di asportazione degli stessi e successiva riapposizione.

Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'Amministrazione entro il termine di cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall'Amministrazione senza che l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennità per maggiori oneri.

La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Spetterà alla Direzione dei Lavori di procedere alla consegna dei lavori stessi considerando le caratteristiche dei lavori e le circostanze che si possono presentare e che possono comportare, a giudizio esclusivo della Direzione, un criterio di precedenza. Il Direttore dei lavori comunicherà, volta per volta, all'Appaltatore i giorni ed i luoghi in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.

I capisaldi, le quote, i rilievi dello stato di fatto che verranno indicati o consegnati all'Appaltatore dalla Direzione Lavori dovranno essere considerati solo indicativi e l'Appaltatore avrà l'obbligo di controllarli, a sua cura e spese. Alla consegna e prima di tale termine l'Appaltatore dovrà precisare al Committente le eventuali discordanze presentando la documentazione scritta a giustificazione di quanto constatato. Trascorso tale termine senza alcun rilievo discordante da parte dell'appaltatore, si intenderà che questo accetta, definitivamente, senza eccezioni o riserva di sorta, tutti gli elementi ad essa consegnati, anche agli effetti contabili.

Eventuali varianti che fossero necessarie formeranno oggetto di ordine scritto da parte della Direzione Lavori.

Art. 26 – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

La realizzazione dei lavori in appalto dovrà essere articolata in modo da consentire sempre la piena operatività delle funzioni di ufficio sede dell'Assemblea regionale siciliana per l'intera durata dei lavori.

L'andamento effettivo dei lavori dovrà pertanto essere adeguato alle contingenti esigenze operative dell'Amministrazione senza che ciò comporti alcuna maggiorazione del prezzo, né alcun maggiore onere, né alcuna variazione della durata contrattuale dei lavori, né motivo di sospensione e/o di proroga degli stessi senza l'autorizzazione del Direttore dei Lavori e del RUP.

L'Amministrazione si riserva comunque il diritto di ordinare l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 27 - Rinvenimenti fortuiti

La Soprintendenza competente in materia a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti, mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia, l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente nelle demolizioni e negli scavi (capo V della L. 1089/1939) e comunque comandati dalla stessa Soprintendenza.

L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei lavori e alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; l'Amministrazione rimborserà le spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate: se la custodia non fosse immediatamente

Art. 28 - Situazione generale e gestione del cantiere

La stazione appaltante, si riserva di costituire un sistema di controllo degli accessi al cantiere con verifica attraverso badges individuali che saranno rilasciati a chi accede al cantiere previa segnalazione dell'Impresa stessa.

CAPITOLO 5

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Orario di lavoro

L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori.

Quest'ultimo può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico od organizzativo in relazione alle attività parlamentari e/o di rappresentanza svolte all'interno del Palazzo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 30 - Approvvigionamento ed accettazione dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato d'appalto ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi di legge in materia.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Committente può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti ed i poteri della Committente in sede di collaudo.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla relazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'Organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici di appalto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri.

Art. 31 - Campionature e prove tecniche

omissis

Art. 32 - Sospensione e ripresa dei lavori

Per le eventuali sospensioni e riprese dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia.

Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di giudizio, l'Appaltatore potrà sospendere i lavori.

Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione lavori non autorizzata, la Committente potrà senza altro estromettere l'Appaltatore dal cantiere e continuare, o direttamente o con altra impresa, i lavori, pur tenendo l'Appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o derivanti.

La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per la Committente valido motivo di risoluzione del contratto.

Art. 33 - Proroghe

L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può prima della sua scadenza richiederne la proroga ai sensi e per gli effetti dalla normativa vigente in materia almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini contrattuali di ogni singolo lotto.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore per il fatto che la maggiore durata dei lavori è imputabile alla Committente.

La concessione della proroga potrà essere effettuata dal Responsabile di procedimento, sentito il Direttore dei lavori entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di proroga.

Nel periodo di proroga resta a carico dell'appaltatore la sorveglianza del cantiere.

Art. 34 - Tempo per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 240 giorni (**duecentoquaranta**) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;

Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale l'Amministrazione intimerà all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per ultimarli: decorso tale termine il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila il processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto per gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale e certificato, se riterrà avvenuta la ultimazione dei lavori.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte (la cui esecuzione è prevista nel presente capitolato), siano state collaudate con esito positivo le strutture portanti e quelle altre (quali opere d'arte, allacci, ecc.) che la Direzione riterrà a suo insindacabile avviso, necessarie di collaudo preventivo prima di quello finale.

L'Amministrazione potrà disporre la sospensione dei lavori nei casi previsti dalla normativa vigente in materia e con le modalità dalla stessa previste.

Dalla data della ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione dei collaudi.

Art. 35 - Ultimazione dei lavori - Avviso ai creditori

A lavori ultimati l'Amministrazione provvederà, a darne avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute; la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

CAPITOLO 6

VARIANTI, AGGIUNTE ED IMPREVISTI

Art. 36 - Varianti in corso d'opera

Si richiama quanto previsto dalla normativa:

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. È consentito all'Appaltatore di richiedere variazioni ai lavori solo nei casi previsti dalla normativa vigente in materia e con le modalità dalla stessa indicate. Egli ha l'obbligo di eseguire, entro il quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni disposte dall'Amministrazione. La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, sia determinata dalla Direzione dei Lavori o dalla Soprintendenza, non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto a denunciare la erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto iniziale: in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e riconosciute idonee dall'Appaltatore.

Art. 37 - Perizie di variante e suppletive

Per tutte le variazioni o soppressioni o aggiunte ai progetti approvati ed in corso di esecuzione, comportanti variazione di spesa, così come desumibili dal progetto e dai vari elaborati allegati al contratto, il Direttore dei lavori provvederà ad informare il Responsabile del Procedimento della necessità di approntare la redazione di apposita perizia di variante. Relativamente al maggiore importo dei lavori verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

Art. 38 - Danni di forza maggiore

Considerato che il lavoro si svolge su aree e edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39, l'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e straordinarie, atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenersi aggiornato circa l'emissione dei bollettini di allerta emessi dalla Protezione Civile prima del manifestarsi di eventi meteorologici anomali al fine di predisporre le misure di protezione necessarie.

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le precauzioni su esposte, l'Appaltatore ne dà denuncia all'Amministrazione immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori e dalla Soprintendenza che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra. Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, per riparare i guasti contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, mezzi d'opera, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore. Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma del DPR 554/99. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore, ivi compresa la parte di danni che potevano essere previsti mediante l'adozione di adeguate misure preventive poste in essere dall'Appaltatore stesso e che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Art. 39 - Prezzo dei lavori non previsti

Per i prezzi non previsti si fa riferimento al prezzario regionale vigente alla data dell'appalto e ove assenti da specifiche analisi di mercato. I nuovi prezzi saranno da concordare tra appaltatore e Direzione dei lavori; la predisposizione di nuovi prezzi dovrà essere preventivamente autorizzata dal RUP che dovrà poi esprimere parere di congruità.

CAPITOLO 7

CONTABILITA' DEI LAVORI

Art. 40 - Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori

Per le opere previste a corpo, ai fini delle misurazioni, si procederà in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Per tutte le altre opere a misura le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche, o a numero, o a peso, escluso ogni altro metodo

Comunque, prima di provvedere alla contabilizzazione di qualsiasi lavorazione con quantità superiori a quelle di progetto dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione alla formazione di una partita provvisoria.

La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore.

L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori qualora, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite. Dovrà comunque, prima di procedere nell'esecuzione dei lavori, dare il tempo alla D.L. di controllare le opere precedentemente eseguite.

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'appaltatore secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia

Art. 41 - Contabilità e riserve

La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui al successivo art. 44.

Il registro di contabilità, i verbali e gli altri atti contabili, ivi comprendendo libretti delle misure e documentazione integrativa di rilievo in cantiere, devono essere firmati dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal Direttore dei lavori per la firma: le osservazioni e le riserve devono essere riportate sinteticamente per iscritto sul documento stesso ed esplicate per esteso entro 15 giorni, riportando le domande d'indennità, i relativi importi e le ragioni addotte nel modo indicato dalla normativa vigente in materia. Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate decisioni.

Le riserve devono essere confermate sul conto finale nel modo indicato ed eventualmente sul certificato di collaudo, qualora non fossero state già composte in via amministrativa.

Art. 42 - Documenti contabili

I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal Direttore dei lavori, con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno i seguenti:

- a) giornale dei lavori;
- b) libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste;
- c) liste settimanali;
- d) registro di contabilità;
- e) sommario del registro di contabilità;
- f) stati di avanzamento dei lavori;
- g) certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) conto finale e relativa relazione.

Art. 43 - Tenuta dei documenti

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le disposizioni dalla normativa vigente in materia. In particolare:

- a) il giornale dei lavori viene tenuto in cantiere, vi vengono annotati, con periodicità massima di una settimana, tutti i fatti salienti e le fasi del lavoro. Il giornale dei lavori potrà essere costituito dalla somma

dei verbali che la D.L. si riserva di compilare a scadenze settimanali. La suddetta documentazione dovrà essere firmata anche dall'Appaltatore in ogni pagina.

- b) le misure verranno prese in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore e riportate sull'apposito libretto delle misure, insieme al disegno del luogo e ai grafici necessari alla completa ricostruzione e verifica anche a fine lavori. Qualora i lavori apportassero modifiche ai luoghi occorre eseguire le operazioni sia prima che dopo i lavori stessi. Concluse le operazioni di misura il libretto deve essere firmato immediatamente anche dall'Appaltatore. In caso di rifiuto verrà sostituito da due testimoni, che dovranno firmare, alla presenza dei quali il Direttore dei lavori ripeterà le misurazioni eseguite;
- c) le liste settimanali riporteranno le ore lavorate dagli operai, i noli e mezzi d'opera, nonché le forniture effettuate dall'Appaltatore, il quale dovrà firmare in seguito al Direttore;
- d) il registro di contabilità conterrà la trascrizione sintetica dei lavori dedotta dal libretto delle misure, verrà firmato in ogni foglio dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore e sarà custodito dal Direttore dei lavori;
- e) il sommario del registro di contabilità sarà un fascicolo a colonne con l'indicazione di ciascuna singola voce dell'elenco prezzi, sul quale verranno trasferite le indicazioni del registro di contabilità. Al momento del raggiungimento dell'importo della rata di acconto si chiuderanno le colonne con una riga orizzontale e si tireranno le somme;
- f) lo stato di avanzamento dei lavori riporterà, secondo il numero progressivo dell'elenco dei prezzi, tutte le voci e i relativi importi dedotti dal sommario del registro di contabilità. Riporterà anche le forniture e i materiali, non ancora messi in opera, contabilizzati a metà. Verrà firmato dal Direttore dei lavori;
- g) il certificato per il pagamento delle rate di acconto riporterà il totale dell'importo dello stato di avanzamento, dal quale saranno dedotti i precedenti pagamenti ed eseguite le ritenute previste. La somma risultante verrà gravata di I.V.A. nella misura di legge, e servirà per l'emissione della fattura fiscale da parte dell'Appaltatore. sarà firmato dal Direttore dei lavori e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento;
- h) il conto finale è costituito di due documenti congiunti, che verranno consegnati al collaudatore:
 - 1. lo stato finale dei lavori riporta le quantità e gli importi totali di tutte le voci dei lavori eseguiti e delle forniture;
 - 2. la relazione sul conto finale riporterà gli estremi di tutti i documenti con brevi descrizioni, i nuovi prezzi, le approvazioni, gli infortuni, ecc., in modo da documentare cronologicamente le fasi amministrative, tecniche ed economiche di tutto l'iter.

CAPITOLO 8

PAGAMENTI E COLLAUDO

Art. 44 - Prezzo dei lavori a corpo

Per i lavori da contabilizzarsi a corpo il prezzo contrattuale è fisso e invariabile, l'Appaltatore non potrà chiedere compensi per tutte quelle opere che sono desumibili dai disegni o dal Capitolato o prescritte dalle regole dell'arte.

Art. 45 - Pagamenti in acconto – Ritardi - SAL

L'Ente appaltante, in corso d'opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori a norma del Capitolato, accrediterà all'Appaltatore acconti ogni qualvolta l'avanzamento dei lavori raggiunga un importo minimo pari al 25% dell'importo contrattuale.

La rata di saldo verrà emessa dopo l'ultimazione dei lavori e non potrà essere inferiore al 5% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

◆ Per le OPERE A CORPO

In base e in funzione della percentuale di esecuzione delle singole partite di lavoro ogni qual volta sia raggiunta la percentuale del 25 % (venticinque per cento) rispetto alle quantità desunte dal Computo Metrico di progetto accertate dalla D.L.

◆ Per le OPERE A MISURA

In base alla misurazione dei lavori eseguiti applicando i prezzi di contratto.

Art. 46 - Programma di esecuzione dei lavori

Fermo restando le tempistiche di cui al precedente art. 34 l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione e sempre secondo le indicazioni date dalla direzione lavori sulle priorità di intervento.

La D.L. ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore, senza che questi possa avanzare pretesa alcuna, l'ultimazione anticipata di lavorazioni o di parti delle opere in appalto e/o alla parziale modifica dell'ordine delle lavorazioni previste nel cronoprogramma.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori un diagramma dettagliato di esecuzione per singole categorie (tipo Gant, PERT o simili), sulla base del cronoprogramma fornito in sede di gara. Il programma redatto dall'Appaltatore sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Nella redazione del programma, l'Appaltatore dovrà tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale. Della suddetta circostanza l'Amministrazione ha già tenuto conto nel determinare il termine di esecuzione dei lavori.

Art. 47 - Revisione dei prezzi

In base alle norme vigenti il presente appalto non contempla la revisione dei prezzi.

Art. 48 - Penale per ritardo nei lavori

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare ad una penale pecuniaria pari **all'uno per mille** dell'ammontare netto contrattuale dei lavori di cui si tratta, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'ammontare dei lavori di contratto.

Raggiunta tale percentuale l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore della penale stessa.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale sarà dedotto anche prima della redazione del Conto Finale ove ne ricorrano le condizioni.

Art. 49 - Premio di accelerazione

Non si applica.

Art. 50 - Conto finale

Il conto finale dei lavori verrà compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le modalità indicate dalla normativa vigente in materia.

L'Amministrazione sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni.

Art. 51 - Verifiche, collaudi

L'Appaltatore dovrà eseguire, a suo carico, entro il termine stabilito dalla Direzione Lavori, tutte le opere, che fossero prescritte in sede di collaudo ai sensi della normativa vigente in materia.

Le operazioni di collaudo devono essere concluse entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il Certificato di Collaudo finale provvisorio entro 20 giorni da quando gli verrà presentato.

L'Amministrazione delibererà sull'ammissibilità del certificato di collaudo finale provvisorio, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori entro sessanta giorni e provvederà, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale e al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro 90 giorni dalla data del Certificato stesso.

Ai sensi delle norme vigenti, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione da parte dell'Appaltatore della garanzia fideiussoria, emessa con le modalità di cui alla normativa in materia. Tale garanzia deve avere validità ed efficacia di mesi ventiquattro a decorrere dalla data di emissione del Collaudo provvisorio.

La corresponsione della rata di saldo è sospesa se l'Appaltatore è inottemperante con le norme vigenti in materia di Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori ed in materia previdenziale ed obblighi contributivi, e sarà corrisposta ad avvenuta regolarizzazione.

L'Appaltatore dovrà altresì fornire alla Committente la cartografia con lo schema di tutti gli impianti realizzati nell'opera prima dell'approvazione del collaudo, nonché la documentazione di tutti gli atti il cui onere è a suo carico.

La Committente provvederà alla nomina di uno o più collaudatori in corso d'opera, nonché alla eventuale nomina del Collaudatore per il Collaudo statico delle strutture ex Legge 1086/71.

Il compenso per i Collaudatori tecnico - amministrativi e per il Collaudatore statico sarà a carico della Committente.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 52 - Collaudo finale provvisorio

Il collaudo finale provvisorio avviene in presenza della Committente.

Il collaudo finale provvisorio accerta che le opere e forniture siano perfettamente rispondenti a quanto richiesto nei documenti contrattuali.

Il Collaudatore esprime le sue eventuali osservazioni e riserve circa l'opera, ed indica quali interventi correttivi sono da eseguire. In caso di non pronta ottemperanza, la Committente può commissionare a terzi l'esecuzione di quanto inadempiente, ribaltando le spese all'Appaltatore con defalco sia sulle situazioni lavori che nei pagamenti delle singole fatture, nonché sulla cauzione definitiva.

In ogni caso i collaudi sono dichiarati favorevoli solo quando tutte le opere di riparazione e/o adattamento sono ultimate, e ciò a insindacabile giudizio del Collaudatore.

L'adempimento di tutte le prescrizioni specificate in sede di collaudo finale provvisorio, e l'esito favorevole di tutte le verifiche e prove ritenute ancora necessarie, dà luogo all'accettazione provvisoria delle opere.

Art. 53 - Collaudo finale definitivo

Il Collaudo Finale Definitivo deve accertare che, sia le opere sia le forniture, siano perfettamente rispondenti a quanto richiesto nei documenti contrattuali con particolare controllo di rispondenza alle norme tecniche e prestazionali di riferimento.

Il Collaudo Finale Definitivo deve essere effettuato secondo quanto indicato dalle raccomandazioni tecniche UNI-CTI e da eventuali loro aggiornamenti o revisioni e secondo le istruzioni che il Collaudatore impartirà all'Appaltatore.

In particolare, per le apparecchiature elettriche le verifiche richieste sono quelle definite dalle vigenti norme CEI.

CAPITOLO 9

GARANZIE, CONTROVERSIE E ARBITRATO

Art. 54 - Presa in consegna e utilizzo dell'opera

L'Amministrazione si riserva di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo finale provvisorio secondo le disposizioni dalla normativa vigente in materia.

Quando l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'Appaltatore per mezzo di lettera raccomandata, quest'ultimo non potrà opporsi per alcun motivo, ragione o causa, né potrà reclamare compensi di sorta.

La presa di possesso da parte della Committente delle predette opere avverrà nel termine perentorio che verrà fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori e in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

A collaudo finale provvisorio favorevole l'opera deve essere consegnata alla Committente. Gli oneri manutentivi e gestionali saranno a carico dell'Appaltatore nei termini di cui alle norme tecniche di capitolato allegate.

La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui all'art.141 D.Lgs.163/06 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 1669 c.c.

Art. 55 - Coperture assicurative

L'appaltatore è obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza C.A.R. (Contractor All Risk) con primaria compagnia di assicurazione di gradimento del Committente a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e, in particolare, sulle preesistenze sui fabbricati, materiali, attrezzature e opere il cui massimale dovrà essere pari all'importo totale dei lavori affidati e la cui durata e piena validità si estenderà dalla data di effettiva consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

In ogni caso la copertura assicurativa cessa decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza di cui sopra dovrà essere stipulata a nome dell'Appaltatore e a favore della Committente.

Ad integrazione della polizza C.A.R. l'Appaltatore dovrà stipulare una polizza R.C.T. per i seguenti massimali da intendersi come limiti inderogabili:

- polizza assicurativa RCT per i seguenti massimali:
€ 500.000,00 unico per sinistro;
- copia di separata polizza assicurativa RCO per i seguenti massimali:
€ 500.000,00 per sinistro e per prestatore di lavoro.

Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave all'Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Committente e devono coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di inizio delle attività oggetto dell'appalto fino alla data di collaudo finale provvisorio e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale alla Committente, e devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Committente almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori.

Art. 56 - Garanzia per vizi, difformità e gravi difetti dell'opera

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c. 2, c.c.. Fatto salvo quanto previsto per le opere rientranti nella garanzia di cui all'art. 1669 C.C. e di cui appresso, il tempo per la prestazione della garanzia dell'opera, realizzata mediante il presente appalto, si estenderà per due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224). E fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Nel caso di danni all'edificio monumentale, all'opera di pregio artistico, archeologico, ambientale, storico, ad affreschi, stucchi, decorazioni ecc., la Soprintendenza provvederà a termini di legge secondo i disposti del D.Lgs. 42/2004 e regolamenti e secondo l'art. 733 e 734 del C.P. previa comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio o difetto delle lavorazioni, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

Art. 57 - Scioglimento del contratto, fusioni, conferimenti e trasferimenti, recesso

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

In caso di recesso troverà pertanto applicazione quanto disposto all'art. 109 del D.Lgs.50/216 e ss.mm.ii..

Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l'Amministrazione può dichiarare senz'altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si applicherà l'art. 116 della D.Lgs.163/06 e successive modifiche ed integrazioni; per il trasferimento o l'affitto di azienda si applicherà lo stesso articolo.

Art.58 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo

Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto di appalto.

Quando per negligenza dell'Appaltatore ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvedere ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza.

Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.

Qualora sulla base delle già menzionate risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 136 del D.Lgs.163/06.

Art.59 - Risoluzione del contratto per reati accertati

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/56, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul

lavoro, il Responsabile Unico del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia all'art. 135 del D.Lgs.163/06.

Art.60 - Accordo bonario

Ove le riserve regolarmente iscritte ed esplicate dall'Appaltatore superino il 10 per cento dell'importo contrattuale, si procederà ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs.163/06.

Art.61 - Contestazioni tra amministrazione e appaltatore

Qualora sorgano contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa ai sensi della normativa vigente in materia.

Art.62 - Controversie e foro competente

Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla giurisdizione ordinaria. Il foro competente, in via esclusiva, è quello di Palermo.

CAPITOLO 10

AVVERTENZE E NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per la migliore comprensione dei dati riportati nel seguito è necessario tener presente che nel corso dell'esecuzione delle opere i prezzi applicati sono quelli offerti dall'Appaltatore in sede di offerta:

- I prezzi rappresentano l'andamento medio delle quotazioni sul mercato provinciale dove si svolgono i lavori;
- I prezzi dei materiali sono riferiti ad una qualità standard, rispondenti alle caratteristiche stabilite per legge, per consuetudine commerciale e per merce resa a piè d'opera;
- I prezzi della manodopera comprendono la retribuzione contrattuale, gli oneri percentuali e gli oneri assicurativi di legge e contrattuali. Si precisa che i prezzi per prestazioni di manodopera si intendono sempre riferiti a prestazioni fornite in orario ed in condizioni normali di lavoro. Inoltre, si intendono comprensivi dell'assistenza ai lavori;
- I prezzi dei noli di automezzi e/o attrezzature sono comprensivi di tutte le forniture complementari (energia elettrica, carburante, lubrificante, grasso, etc.);

I prezzi delle opere compiute comprendono i costi della manodopera idonea, dei materiali di prima scelta e qualità, delle spese generali e dell'utile dell'Appaltatore in modo che il manufatto risulti completo e finito a regola d'arte.

Le quotazioni dall'Appaltatore fornite in sede di offerta sono comprensive dei costi indiretti di cantiere che comprendono:

- Eventuale recinzione dell'area di cantiere, l'allaccio ai pubblici servizi, i baraccamenti ed i dispositivi di sicurezza.
- il carico, trasporto e smaltimento alle PP.DD. di ogni materiale di risulta derivante dall'esecuzione dei lavori in appalto.

Art. 63 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Le quantità di lavoro previste per gli interventi di restauro sulle opere ed i manufatti oggetto dell'appalto si intendono determinate secondo i seguenti criteri:

- a misura per le opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori, o di fasi dei lavori quali smontaggio e ricollocazione di manufatti;
- per i manufatti e le opere d'arte riconducibili a forme geometriche piane semplici (dipinti murali etc.) oppure a figure geometriche o solidi geometrici elementari per i quali risulta possibile il calcolo delle superfici. Nel caso di manufatti dotati di ornati a rilievo ed elementi decorativi in aggetto si tiene conto di incrementi percentuali stabiliti tra il 20% ed il 40% a seconda della natura del rilievo.

Sia per le lavorazioni a corpo sia per quelle a misura, il prezzo indicato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere come richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali e dalle indicazioni specifiche del Direttore dei Lavori, ed è comprensivo degli oneri e magisteri relativi a saggi per la puntuale individuazione delle materie e tecniche esecutive, per la scelta dei prodotti più idonei, per la verifica delle modalità e procedure di azione dei prodotti. Comprende e compensa le spese per indagini diagnostiche e conoscitive che si renderanno eventualmente necessarie, anche da eseguirsi per cura di laboratori e professionisti esterni, quando il loro costo non superi il 3% dell'importo stabilito per la categoria dei lavori interessata.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.

a) Ponteggi

I ponteggi esterni ed interni di altezza sino a m 7,00 dal piano di posa si intendono sempre compensati con la voce di elenco prezzi relativa al lavoro che ne richieda l'installazione, salvo diversa indicazione di progetto. Ponteggi di maggior altezza, quando necessari, si intendono compensati a parte, una sola volta, per il tempo necessario alla esecuzione delle opere di riparazione, conservazione, consolidamento, manutenzione. Oltre i normali periodi d'uso stabiliti dalle correnti norme commerciali sono previsti i costi di proroga dei noli.

b) Tinteggiature

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno generalmente misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- a) per le porte, bussole e simili si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra e allo sguincio, se ci sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro. È compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi o dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra o dello sguincio sarà eseguita in proiezione sul piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti e risvolti;
- b) per le finestre senza persiane, ma con contro sportelli, si computerà tre volte la luce netta dell'infisso e del telaio (o cassettone);
- c) per le finestre senza persiane e senza contro sportelli si computerà una volta sola la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura della soglia e del telaio (o cassettone);
- d) per le persiane comuni si computerà tre volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio;
- e) per le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, salvo il pagamento a parte della coloritura del cassettoncino copri rullo;
- f) per il cassettone completo, tipo romano, cioè con contro sportelli e persiane, montati, si computerà sei volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del cassettone e della soglia;
- g) per le opere in ferro semplice senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, infissi di vetrine per negozi, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcune nella misurazione;
- h) per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata una volta l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;
- i) per le opere in ferro ornate, cioè come alla lettera precedente, ma con ornati ricchissimi, nonché per le pareti metalliche e le lamiera stirate, sarà computata una volta e mezzo la loro superficie, misurata come sopra; l) per le serrande da bottega in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computata tre volte la luce netta del vano, misurata, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche la coloritura della superficie non in vista;
- m) i radiatori dei termosifoni saranno pagati ad elementi, indipendentemente dal numero delle colonne di ogni elemento e dalla loro altezza.

N.B. Per i prospetti esterni, quando trattasi di decorazioni ben stabilite sin dalla progettazione, potranno essere fissati dei prezzi a mq. di protezione su piani verticali, paralleli a quelli dei prospetti stessi. Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccialetti e simili accessori.

c) Manutenzione Pavimenti

La manutenzione dei pavimenti, di qualunque genere, sarà valutata in relazione alla superficie per la quale si interviene.

d) Intonaci

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia, saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm., è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti.

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm. saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate.

Tuttavia, saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

e) Tinteggiature, coloriture e verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d'infissi, ecc...

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

Resta a carico dell'impresa esecutrice la protezione e la pulizia di davanzali, spalle, architravi e oggetti in genere.

f) Infissi di legno

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, copri rulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie. Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e contro mostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei lavori.

I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra, l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.

g) Canalizzazioni e cavi

I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre e il piatto di ferro zincato per le reti di terra devono essere valutati al metro lineare, misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, i raccordi, i supporti, le staffe, le mensole e i morsetti di sostegno e il relativo fissaggio a parete con tasselli a espansione.

Art. 64 - Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Art. 65 - Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Art. 66 - Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.

Art. 67 - Elenco prezzi

Per l'elenco prezzi del presente appalto si rinvia all'allegato elaborato contrassegnato in frontespizio dalla dicitura "Elenco dei Prezzi".

I prezzi unitari sono, in ogni caso, comprensivi delle seguenti prestazioni:

a) per gli operai:

il reperimento anche da altre regioni, per eventuale carenza di mano d'opera locale, l'assunzione e le retribuzioni ordinarie e straordinarie e l'eventuale trasporto sui luoghi di lavoro della mano d'opera occorrente, ogni spesa per fornire le maestranze di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, dormitori, mense, ecc. nonché la spesa per l'illuminazione del cantiere quando questa si rende necessaria;

dispositivi e attrezzature di protezione individuale e quant'altro previsto dalle normative in vigore sulla sicurezza:

b) per i lavori a misura e a corpo:

tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione di materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel presente Capitolato, le imposte sui materiali, le spese generali e le indennità di passaggio attraverso proprietà o di occupazione di suolo pubblico o privato

Sono inoltre compresi i ponteggi, le normali opere provvisorie che saranno di volta in volta necessarie per eliminare pericoli a persone e danneggiamento ai locali o parti di edificio sottostanti alla zona di lavoro e per realizzare i lavori stessi;

In particolare, oltre alla normale attrezzatura di cantiere sono altresì compresi:

- l'onere per qualsiasi puntellamento necessario, anche se solo consigliabile, i ponteggi con relativi piani di lavoro sia all'interno del fabbricato, sia all'esterno, l'assistenza muraria, l'accatastamento, nell'ambito del cantiere del materiale recuperabile a giudizio della D.L. e successivo trasporto in luogo indicato dalla stessa; con il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e la pulizia generale dell'immobile a fine lavori, e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
- tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione infortuni e in ogni caso dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori;
- per i lavori a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto, dal Committente alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo che le stesse prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori;
- i prezzi delle opere qui descritte sono pure comprensivi degli oneri per la protezione delle opere già esistenti e nuove, degli eventuali ripristini e, a lavori ultimati, della pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti per consentirne immediato utilizzo;

- tali opere dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione infortuni e in ogni caso dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori.

Sono inoltre comprensive delle Assistenze murarie all'installazione di impianto idrotermosanitario, di impianti elettrico, videocitofonico ed elaborazione dati e speciale, compreso esecuzione di tracce in murature di qualsiasi tipo e spessore, immuramento di patte, zanche e sostegni di qualsiasi tipo, sigillatura di scassi, rotture e tracce, ripristini di sottofondi, pavimentazioni e murature a intonaco civile finito, esclusi manovalanza in aiuto ai montatori e rappezzi di tinteggiatura.

Si precisa che di tutti gli oneri ed obblighi, specificati nel presente articolo e negli altri articoli del Capitolato, l'appaltatore ha tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari e la misura dei compensi:

- i prezzi offerti s'intendono quindi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, si intende accettato pure il termine generale di ultimazione dei lavori;
- si intendono accettati dall'appaltatore, tenuto conto anche delle eventuali soggezioni che all'esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri e dalla contemporanea esecuzione, nello stesso ambito, di opere affidate ad altre Ditte. L'Appaltatore dichiara pertanto di non aver ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di alcun genere e si obbliga anzi formalmente a svolgere i lavori con quella successione che potesse venir prescritta dal Committente nell'intento di ottenere che tutte le opere, oggetto del presente e di altri appalti, possano svolgersi con continuità;
- la misurazione delle varie categorie di opere sarà effettuata secondo criteri geometrici e in base alle norme contenute nel Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi.

CAPITOLO 11

PROCEDURE OPERATIVE DI RESTAURO

Art. 68 Descrizione dei lavori di restauro e modalità di esecuzione da realizzarsi secondo le disposizioni della D.L. in corso d'opera.

Per gli interventi sull'apparato pittorico murale interno del primo e secondo ordine e sull'apparato ligneo dipinto del terzo ordine con finestre e del soffitto.

68.1 Opere provvisoriali (Trabattelli metallici)

I trabattelli metallici da utilizzarsi in interni ed esterni, rispettivamente con altezza massima di m. 7,00, dovranno essere di tipo omologato e rispettare la normativa UNI HD 1004. Il personale addetto alle operazioni di montaggio, uso e smontaggio, dovrà essere formato ed abilitato come per il montaggio dei ponteggi comuni. La movimentazione su ruote dei trabattelli è consentita per altezze fino a m. 6,00. Per i trabattelli il P.I.M.U.S. è sostituito dal libretto di uso e manutenzione rilasciato dal produttore.

68.2 Ricognizione preliminare

L'intervento di restauro sarà preceduto da una fase di ricognizione, da effettuare sia sulle superfici esterne in muratura o lignee che sul verso dell'opera pittorica. Si procederà attraverso la rimozione meccanica di precisione dei depositi non aderenti alla superficie, effettuata con pennelli di dimensioni idonee e dotati di setole morbide, specialmente sull'apparato pittorico, al fine di approfondire la conoscenza dell'intera struttura architettonica.

L'operazione è finalizzata alla mappatura delle problematiche rilevate e alla programmazione delle successive fasi dell'intervento conservativo. Seguirà l'esecuzione di una dettagliata documentazione fotografica e l'elaborazione delle mappature dei materiali costitutivi e delle manifestazioni di degradi rilevabili macroscopicamente.

Contestualmente si provvederà al reperimento delle documentazioni relative ai precedenti interventi di restauro al fine di definire, in modo quanto più dettagliato possibile, la storia conservativa dell'opera.

69.3 Preconsolidamento

Nella successione delle operazioni di restauro il preconsolidamento va considerato come fase che precede sempre la pulitura. Consiste, infatti, nel ristabilimento preventivo delle caratteristiche di coesione di quelle parti di materiale disgregato o polverizzato, visibili già nella fase iniziale o individuate dopo la rimozione di depositi superficiali che potrebbero essere compromesse durante la pulitura.

In particolare, si tratta della messa in sicurezza delle pellicole cromatiche e dell'intonachino resi instabili da processi di decoesione o distacco dagli strati sottostanti, e a rischio di caduta, da effettuarsi per mezzo di sostanze consolidanti, velinature o adesivi temporanei che a distanza di poche ore sublimano e perciò del tutto reversibili.

68.4 Pulitura

Fase di intervento volta al miglioramento dei toni cromatici al fine di favorire la lettura iconografica del ciclo policromo dipinto e alla rimozione degli agenti deteriofagi. Si procederà attraverso l'utilizzo di metodologie e strategie di intervento che permettono di procedere in maniera selettiva e attraverso l'utilizzo di impacchi emollienti additivati a sostanze inerti così da non risultare un fattore di ulteriore degrado per i materiali originari ed in modo da garantire il rispetto della patina nobile.

La pulitura verterà alla rimozione di materiali e di prodotti di alterazione del film pittorico e della parte strutturale, e al trattamento di desalazione per la rimozione dei sali presenti sulla superficie con successiva passivazione degli stessi anche attraverso inoculazione di miscele minerali con l'ausilio di cateteri per flebo a lenta percolazione. Si avrà cura di salvaguardare tutti gli interventi pregressi che non rappresentano, per la loro natura e per il loro stato di conservazione, elementi di rischio per l'opera.

68.5 Disinfezione

Trattamento della superficie e del supporto murario con sostanze biocide algicida e fungicida a lungo tempo di azione per inibizione e la prevenzione di attacchi da microrganismi biodeteriofagi.

Trattamento della superficie e del supporto ligneo con sostanze biocide specifiche per l'inibizione dell'attacco xilofago, a lungo tempo di azione e compatibili con il materiale ligneo originario, nonché sostenibili per l'operatore e per l'ambiente.

68.6 Consolidamento corticale

Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica e dello strato di intonachino, per mezzo di prodotti minerali compatibili ma soprattutto affini ai materiali originari. Il prodotto consolidante verrà differenziato nella soluzione e nella quantità secondo gli spessori coinvolti da affrontare.

68.7 Consolidamento strutturale

Verifica ed eventuale correzione della stabilità della struttura muraria e della struttura lignea in profondità con materiali o sostanze affini a quelli originari; ristabilimento della coesione e dell'ancoraggio tra i differenti strati materici anche meccanicamente attraverso micro ponti in vetroresina adesi con malta.

68.8 Reintegrazione pittorica

Sigillatura e stuccatura delle lacune e delle fessurazioni o abrasioni dello strato pittorico per mezzo di malte inerti, affini al materiale originario, applicate con spatole di precisione, avendo cura di salvaguardare i margini del materiale costitutivo originario.

68.9 Reintegrazione materica

Sigillatura e stuccatura delle lacune e delle fessurazioni o abrasioni dello strato pittorico per mezzo di resine additivate a polveri differenziate di materia lignea, inerti, applicate con spatole di precisione, avendo cura di salvaguardare i margini del materiale costitutivo originario.

68.10 Integrazione cromatica

Intervento pittorico su graffi, abrasioni e cadute della pellicola pittorica, volto alla riduzione dell'interferenza visiva dell'intonachino, realizzate con colori acquarellati applicati per addizione, al fine di restituire l'unità cromatica che agevoli la corretta lettura dell'opera pittorica. Con il medesimo obiettivo si procederà alla integrazione pittorica delle lacune più o meno estese, che mortificano lo strato pittorico, da effettuarsi con la tecnica della selezione o della astrazione cromatica, eseguita a tratteggio o a puntinato, con addizione di stesure successive di toni cromatici puri da utilizzare anche sulle dorature o sui colori chiari ad imitazione degli elementi marmorei.

A discrezione della D.L. verranno adottati anche i toni neutri uniformi nelle aree mancanti di buona parte dell'apparato pittorico originario. Tale particolare operazione ha l'finalità di ricostituire il tessuto cromatico e/o ridurre l'interferenza visiva di lacune e mancanze.

68.11 Protezione

Dopo avere appurato la natura della pellicola rilevata sul supporto ligneo, se confermata la presenza o la necessità di un trattamento ignifugo, si procederà con il ripristino dello stesso.

Art. 69 – Documentazione di cantiere

Documentazione delle lavorazioni di cantiere

Nell'intento di conservare dati che possano contribuire alla formulazione del programma di manutenzione della fabbrica, la direzione lavori, in contraddittorio con l'appaltatore, avrà cura di annotare in apposite schede di restauro tutte quelle variazioni intervenute in fase esecutiva e tutti i dati relativi ai materiali e ai prodotti adoperati.

Tali schede dovranno essere redatte per ogni elemento architettonico e per ogni tipo di intervento ritenuto rilevante tanto da dover essere sottoposto ad annotazione; esse dovranno contenere ogni riferimento utile all'individuazione di dati necessari per interventi futuri; saranno perciò riportate su queste schede la tipologia di sabbia, di calce, di malte, di intonaci, di miscele e altro, oltre che la composizione, la concentrazione, le percentuali, le sigle commerciali, la modalità di lavorazione e ogni altro elemento necessario alla corretta individuazione dell'intervento da approntare.

Le schede saranno corredate di fotografie, di considerazioni e di commenti effettuati sia in fase di pre-intervento che durante l'intervento e, naturalmente, a conclusione della lavorazione. Sarà necessario scegliere adeguatamente il tipo di ripresa fotografica e di condizione di ripresa, annotando anche il punto di presa

fotografica; sarà utile altresì riportare per ogni foto un righello misuratore atto a individuare la corretta dimensione dell'elemento architettonico.